



CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 68

DEL 21-12-2022

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2021 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE RIFERITO ALLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2020

Oggi 21-12-2022 alle ore 18:30 ed in prosieguo nella saletta delle adunanze della sede comunale di via Berni 25, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la sig.ra ANDREANI NURIA nella sua qualità di PRESIDENTE. Il Segretario comunale accerta la presenza. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VAGNOLI FILIPPO	P	MORELLI ARIANNA	P
NASSINI FRANCESCA	P	FRENOS FRANCESCO	P
CAPORALI MATTEO	P	ROSSI MAURO	A
BRONCHI DANIELE	P	GALASTRI GIANNI	P
PAOLI MIRKO	A	VANNUCCI MICHELE	P
CIPRIANI MARTINA	P	TAFI ANNA LISA	P
Donati Gianluca	P	ROSSI ROBERTO	P
ANDREANI NURIA	P	RIGHINI CATIA	P
FUSCO CONCETTA	P		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale Dr.ssa Rossi Ornella assistita dal sig. Fiorini Paolo Nicola.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, in particolare l'art. 20 concernente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi del quale:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto TUSP le “Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società”;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può acquisire, detenere e quindi mantenere partecipazioni societarie che rientrino nelle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., ossia

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

DATO ATTO CHE le Pubbliche Amministrazioni devono verificare anche, mediante atto deliberativo analiticamente motivato, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2 del Testo unico, ossia:

- la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P. ;
- le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato;
- la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

VISTO l'art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” del T.U.S.P. a tenore del quale:

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo [17 del decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Le informazioni

sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5,

comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

2. Per le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 611](#), della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5 comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'[articolo 1, commi 613 e 614](#), della [legge n. 190 del 2014](#).

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 54 del 28.09.2017 di adozione del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 23.9.2016, corredato della Relazione Tecnica e del documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR adottata dalla Corte dei Conti- Sezione Autonomie;
- n. 75 del 27.12.2018 di approvazione della relazione di attuazione del piano di revisione delle partecipazioni al 31.12.2017 e del piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente;

- n. 100 del 23.12.2019, di approvazione della relazione di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31.12.2018 e del piano di ricognizione annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente;
- n. 80 del 28.12.2020, di approvazione della relazione di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31.12.2019 e del piano di ricognizione annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente;
- N. 88 del 15.12.2021 di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31.12.2020 e relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione riferito alle partecipazioni al 31.12.2019;

VISTI:

- la Revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2021 prevista dall'art. 20, comma 1 del d.Lgs. 175/2016 ed allegata al presente atto (All. A) per farne parte integrante e sostanziale;
- la Relazione di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2020, prevista dall'art. 20, comma 4 del d.Lgs. 175/2016 , ed allegata al presente atto (All. B) per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la Revisione periodica delle partecipazioni è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, TUS.P. tramite l'applicativo al Ministero del Tesoro ed inviato alla Sezione della Corte dei Conti competente;

VISTI gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;

1) di approvare Revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2021 prevista dall'art. 20, comma 1 del d.Lgs. 175/2016, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; **(allegato A)**

2) di approvare Relazione di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2020, prevista dall'art. 20, comma 4 del d.Lgs. 175/2016 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; **(allegato B)**

3) di allegare il parere del revisore dei conti; **(allegato C)**

4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

5) di trasmettere, ai sensi dell'art. 24, c.3 del D.Lgs. 175/2016, la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura del MEF competente, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016;

6) di demandare al Responsabile proponente l'espletamento delle procedure e l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;

7) di dichiarare il presente atto, con le stesse modalità e risultati di cui sopra, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere celermente agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI

FAVOREVOLI: 10

ASTENUTI: 5 (Consiglieri Galastri, Vannucci, Tafi, Rossi Roberto, Righini)

ESPRESSI IN MODO PALESE

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE, stante l'urgenza

CON VOTI

FAVOREVOLI: 10

ASTENUTI: 5 (Consiglieri Galastri, Vannucci, Tafi, Rossi Roberto, Righini)

ESPRESSI IN MODO PALESE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata fonoriproduzione in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di segreteria comunale su cartella dedicata del server comunale, così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta pubblicato su

<https://www.comunedibibbiena.ar.it/index.asp?pg=pag&s=1042&t=3>

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Andreani Nuria

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rossi Ornella

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.